



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI – ANNO 2022 RASSEGNA SUL CONTRIBUTO UNIFICATO

A CURA DI CRISTIANA CIAVATTORE, IRENE SANDULLI E VANIA MAZZA

INDICE

1. PROCEDIMENTI SPECIALI
2. PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI
3. MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA
4. PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
5. QUESTIONI PROCESSUALI
6. PAGAMENTO E RIMBORSO

1. PROCEDIMENTI SPECIALI

Provvedimento del 30 maggio 2014

Esenzione ex art. 82 legge n. 184/1983 – Materie di competenza dei Tribunali per i minorenni – Non sussiste per le istanze dell'adottato maggiore di età.

L'art. 82 della legge n. 184/1983, nel riconoscere l'esenzione per gli atti e per le procedure previste dalla stessa legge ne circoscrive, tuttavia, l'ambito di applicazione alle sole persone "minori di età"; pertanto, il beneficio non può ritenersi estensibile anche alle istanze formulate dall'adottato maggiore di età così come disciplinate dall'art. 28, legge n. 184 del 4 maggio 1983.

Circolare del 10 novembre 2015

Opposizione a decreto ingiuntivo - Pagamento del contributo unificato in presenza di domanda riconvenzionale.

La parte che per prima si costituisce in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è tenuta a

pagare il contributo unificato, in misura dimezzata rispetto all'importo di legge per lo scaglione di riferimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002; qualora si costituisca per primo l'opponente e questi, oltre a richiedere la revoca del decreto ingiuntivo, proponga domanda riconvenzionale, si applica anche il disposto dell'art. 14, comma 3, del medesimo testo unico.

In questo caso, la parte opponente è tenuta a versare un contributo unificato d'importo a) pari a quello dovuto per la proposizione del giudizio di opposizione nella misura ridotta risultante dall'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, qualora la domanda riconvenzionale non comporti un aumento di valore della causa rilevante ai fini della determinazione del contributo unificato; b) pari a quello dovuto per la proposizione della riconvenzionale, nel caso in cui la proposizione di questa abbia comportato tale aumento di valore: in tal caso il contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione della opposizione a D.I. (fino a concorrenza dell'importo a tale titolo dovuto ex art. 13, comma 3) e in parte (per l'eccedenza) alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di pagamento "integrativo" ex art. 14 comma 3, prima parte).

Provvedimento del 2 maggio 2016

Ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi alla Corte di appello – Determinazione del contributo unificato.

Nell'ipotesi di ricorso per decreto ingiuntivo azionato dinanzi alla Corte di appello a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, deve essere versato il contributo unificato previsto dall'art.13, comma 3, del D.P.R. n.115 del 2002; non trova applicazione il comma 2-bis del medesimo articolo, quale norma riferita al contributo unificato da pagare nei procedimenti di impugnazione.

Provvedimento del 5 maggio 2016

Procedimenti ex art. 35-ter Legge 26 luglio 1975 n. 354 - Determinazione del contributo unificato e imposta di registro.

L'esercizio dell'azione risarcitoria di cui all'articolo 35-ter della legge n. 354 del 1975 deve essere assoggettato al versamento del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'esplicito richiamo ai processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c., fra cui rientrano i procedimenti di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., salva la possibilità per la parte ricorrente di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il procedimento risarcitorio azionato ai sensi del citato art. 35-ter, L. 354/1975, vede come parte resistente l'amministrazione pubblica che, in caso di accoglimento del ricorso, sarà condannata al risarcimento del danno. Pertanto, al decreto definitorio del suddetto procedimento si applica la previsione dell'art. 59 del d.P.R. 26 luglio 1986 n. 131, relativa alla registrazione a debito per i provvedimenti e atti che occorrono nei procedimenti contenziosi in cui siano interessate le amministrazioni dello Stato.

Provvedimento del 31 marzo 2017

Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo - Pagamento del contributo unificato - Non è dovuto.

L'istanza volta alla sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, di cui all'art. 649 c.p.c., non comporta l'instaurazione di un autonomo procedimento, tale da giustificare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per il giudizio di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.

Provvedimento del 18 luglio 2017

Controversie per il riconoscimento di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale - Determinazione del contributo unificato.

Le controversie in materia di riconoscimento a carico al SSN di prestazioni ad anziani ricoverati in case di riposo non possono ritenersi, in via generale, *ex ante*, riconducibili al *genus* delle controversie in materia di previdenza/assistenza, essendo rimessa al giudice la qualificazione della natura della prestazione oggetto della domanda. Pertanto, la

cancelleria dovrà valutare, al momento della iscrizione a ruolo, la congruità del contributo unificato avendo riguardo al giudice adito, al tipo di atto depositato e alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Provvedimento del 16 agosto 2017

Procedure di recupero dei canoni locatizi promossi dagli ex Istituti Autonomi Case Popolari - Pagamento del contributo unificato - È dovuto.

L'esenzione dal contributo unificato e dall'importo forfettario ex art. 30 del d.P.R. n. 115/2002, già prevista per gli Istituti Autonomi Case popolari dall'art. 33 del R.D. 1165/1938, è stata abrogata dall'art. 42 del d.P.R. 601/1973; parimenti è venuta meno l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 20 della tabella, allegato B, del d.P.R. 642/1972.

Pertanto, stante il principio di generale debenza del contributo unificato nel giudizio civile e di tassatività delle relative deroghe, in assenza di persistenti ipotesi di esenzione speciali, i predetti oneri sono dovuti nei relativi contenziosi, inclusi i giudizi volti al recupero dei canoni locatizi non pagati dagli assegnatari degli alloggi.

Provvedimento del 23 febbraio 2018

Parte resistente nel giudizio civile di accertamento tecnico preventivo - Chiamata in causa del terzo - Pagamento del contributo unificato - È dovuto.

Deve essere pagato un autonomo contributo unificato, commisurato al valore della domanda, secondo gli importi fissati dall'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dalla parte che, costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, svolge domanda di chiamata in causa del terzo.

Provvedimento del 28 febbraio 2018

ONLUS - Regime fiscale.

Le ONLUS sono tenute al pagamento del contributo unificato, dell'importo forfettario per le notifiche d'ufficio e al versamento dei diritti di copia in quanto beneficiano di una esenzione limitata all'imposta di bollo relativa ai soli atti amministrativi posti in essere dalle medesime organizzazioni e non estesa agli atti processuali.

Provvedimento del 27 marzo 2018

Sanzioni amministrative – Determinazione del contributo unificato.

Con riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto opposizioni a sanzioni amministrative, trova applicazione l'articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede vari importi del contributo unificato sulla base del valore complessivo della causa.

Provvedimento del 15 giugno 2018

Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – Determinazione del contributo unificato.

Nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazioni al codice della strada, che appartengono, senza alcun limite di valore, alla competenza del giudice di pace, il contributo unificato da versare nel caso in cui abbiano ad oggetto più verbali di accertamento è unico e deve essere determinato in base al valore della controversia e, dunque, sul valore complessivo delle sanzioni opposte e non con riferimento ad ogni singola sanzione irrogata.

Provvedimento del 23 luglio 2018

Procedimenti relativi all'integrazione scolastica, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Pagamento del contributo unificato – Non è dovuto.

I procedimenti promossi dinanzi al giudice civile relativi all'integrazione scolastica per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dal pagamento del contributo unificato; sono dovuti, per contro, l'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 e i diritti di copia, disciplinati dal medesimo testo unico delle spese di giustizia.

Provvedimento del 10 dicembre 2019

Contributo unificato di iscrizione a ruolo dei giudizi di: impugnazione di lodo arbitrale; procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di appello; reclamo ex art. 18 R.D. n. 267/1942.

1. Deposito del lodo arbitrale e impugnazione di lodo arbitrale. Il procedimento disciplinato dall'articolo 825 c.p.c. (deposito del lodo) va qualificato come di volontaria giurisdizione, come tale, da assoggettare al pagamento del relativo

contributo unificato (art. 13, comma 1, lettera b), parte prima, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002). Tale qualificazione deve tuttavia intendersi riferita al solo procedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale ex art. 825 c.p.c., non potendo essere estesa ai diversi procedimenti di impugnazione del lodo, disciplinati dagli artt. 827 ss. c.p.c.

Per questi ultimi, aventi natura impugnatoria (come tali da assoggettare alla maggiorazione di cui all'articolo 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002), il contributo unificato si determina secondo il disposto dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che ne differenzia l'importo con riguardo al valore del giudizio.

2. Procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di appello – Determinazione del contributo unificato.

Il contributo unificato per i procedimenti azionati dinanzi alla Corte d'appello in unico grado, soggetti al rito sommario di cognizione, è fissato in relazione al rapporto oggetto di giudizio, indipendentemente dal rito che li regola. Pertanto, non si determina ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, bensì in base al valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. cit.

3. Reclamo ex art. 18 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Determinazione del contributo unificato.

Il contributo unificato da versare per il reclamo ex art. 18 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, così come modificato dal d.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006, e dal successivo d.lgs. n. 169 del 12 settembre 2007, è quello previsto per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, con relativa maggiorazione prevista, per le impugnazioni, dal medesimo articolo 13, comma 1-bis, del citato testo unico delle spese di giustizia, attesa la natura impugnatoria di tale giudizio.

Provvedimento del 17 dicembre 2019

Procedimenti ex art. 54 del d.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 – Determinazione del contributo unificato.

Il contributo unificato dovuto nei procedimenti di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, ex art. 54, d.P.R. n.327 dell'8.6.2001 (come modificato dall'articolo 34, comma 37, lettera a), d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011), è determinato dal valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, senza gli aumenti previsti dal comma

1-*bis* dell'art. 13 (che prevede l'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione) e senza il dimezzamento di cui al successivo comma 3 (applicabile solo a determinate categorie di procedimenti).

Provvedimento del 13 luglio 2020

Domanda riconvenzionale, chiamata di terzo o intervento autonomo nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo – Determinazione del contributo unificato.

Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se - come nella gran parte dei casi - si costituisce per prima la parte opponente e propone una domanda riconvenzionale, sarà tenuta al versamento del solo contributo unificato proprio del giudizio di opposizione se la domanda riconvenzionale rientra, per valore, nello stesso scaglione di riferimento del giudizio di opposizione: in tal caso, il contributo sarà dovuto nella misura ridotta risultante dall'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio del 2002. Diversamente, ove dalla proposizione della domanda riconvenzionale sia derivato un aumento di valore della causa, la parte opponente dovrà corrispondere il maggior contributo "integrativo" dovuto in relazione a tale maggior valore, ai sensi dell'art.14, comma 3, prima parte, d.P.R. cit.

L'opposto che si costituisce e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale, chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo, pagherà il contributo unificato commisurato al valore della domanda con relativo dimezzamento (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, seconda parte del d.P.R. n. 115 del 2002). Diversamente, qualora l'opposto si costituisce nel giudizio il cui valore è stato già innalzato dall'opponente con la proposizione della riconvenzionale (ed è quindi superiore al valore del procedimento monitorio), e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale o chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo, pagherà il contributo unificato per intero, commisurato al valore della domanda.

Provvedimento del 19 ottobre 2020

Mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. – Pagamento del contributo unificato per la successiva fase di giudizio – È dovuto.

In materia locatizia l'opposizione svolta dall'intimato introduce, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., un procedimento a cognizione piena, con un nuovo ed autonomo rapporto processuale rispetto alla fase sommaria, stante l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti di rilascio o inerenti ai pagamenti incontestati, e la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. Pertanto, per le domande svolte a seguito di mutamento del rito resta dovuto, da parte del proponente, un autonomo contributo unificato, commisurato al valore della domanda; tale contributo spetta per intero, secondo i criteri di cui all'articolo 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, oltre ad un nuovo importo forfettario di cui all'articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Circolare del 15 febbraio 2021

Ricorsi ex art. 669-duodecies c.p.c. – Attuazione misure cautelari recanti obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare – Pagamento del contributo unificato - Non è dovuto.

L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, disciplinata dall'art. 669-duodecies c.p.c. è connotata da provvedimenti di natura strumentale, inidonei al giudicato, e integra una prosecuzione meramente eventuale del giudizio cautelare (per il quale è già previsto il pagamento del contributo unificato nella misura indicata dall'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002). Pertanto, i ricorsi ex art.669-duodecies c.p.c., non introducendo un nuovo procedimento contenzioso, ma rappresentando una fase del procedimento cautelare già attivato, non sono soggetti all'obbligo del pagamento del contributo unificato.

Provvedimento del 1° marzo 2021

Ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa in presenza di sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo – Determinazione del contributo unificato.

In linea con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione in materia di infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il cumulo della sanzione pecuniaria, di valore determinato, e della sanzione accessoria non rende la causa di valore indeterminabile; pertanto, l'importo dovuto a titolo di contributo

unificato resta parametrato sull'importo della sola sanzione pecuniaria.

Provvedimento del 1° marzo 2021

Opposizione ad ordinanza di ingiunzione – Istanza di sospensione del provvedimento impugnato – Pagamento del contributo unificato – Non è dovuto.

L'istanza di sospensione dell'ordinanza ingiunzione proposta in pendenza del relativo giudizio di opposizione non instaura un autonomo procedimento (distinto da quello di merito), che possa giustificare, in base ai principi fissati dal d.P.R. n.115/2002, il versamento di un ulteriore contributo unificato rispetto a quello già versato per il giudizio di opposizione.

Provvedimento del 6 ottobre 2021

Procedimenti aventi ad oggetto i rimborsi elettorali – Pagamento del contributo unificato – È dovuto.

La legge n. 157 del 3 giugno 1999, recante "*nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici*", alla quale occorre fare riferimento in tema di rimborso delle spese sostenute da partiti e movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali, non dispone alcuna forma di esenzione fiscale dei procedimenti contenziosi che abbiano ad oggetto la distribuzione di rimborsi elettorali. È pertanto dovuto il contributo unificato secondo gli importi e i criteri fissati dal d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Circolare del 19 novembre 2021

Controversie agrarie – Determinazione del contributo unificato e importo forfettario ex art. 30 d.P.R. n. 115/2002.

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 3 della legge n. 283 del 1957 da parte dell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, le controversie agrarie di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011 sono assoggettate al pagamento del contributo unificato, nonché al pagamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dei diritti di copia. Diversamente, in virtù dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, che riguarda esclusivamente gli atti successivi al ricorso, il contributo unificato integrativo non è dovuto

dalla parte che introduce il giudizio quando modifica la domanda, o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa di terzo, determinando l'aumento di valore della causa; non è parimenti dovuto il contributo unificato dalle altre parti quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata di terzo in causa o svolgono intervento autonomo nel processo (art.14, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002).

Provvedimento del 12 aprile 2022

Opposizione dell'intimato nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto per finita locazione o morosità – Determinazione del contributo unificato.

Nei procedimenti ai sensi degli artt. 665 e seguenti del c.p.c., ove l'intimato si limiti (personalmente o tramite *nuncius*, ovvero a mezzo di un difensore) a svolgere opposizione (art. 660, comma 6 c.p.c.), ossia a chiedere il rigetto della convalida dello sfratto formulata dall'intimante, egli non deve versare alcun contributo unificato, non implicando tale opposizione la formulazione di alcuna domanda giudiziale strettamente intesa. Pertanto, nessuna incidenza ha la considerazione che la parte abbia svolto opposizione personalmente o a mezzo di un difensore laddove, come nel caso di specie, il procedimento consenta la partecipazione al giudizio senza l'ausilio della difesa tecnica.

Diversamente, la vera e propria costituzione dell'intimato (a mezzo difensore) nella fase sommaria del procedimento, così come quella operata a seguito di mutamento del rito, genera l'obbligo di pagamento del contributo unificato, se venga soddisfatta una delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115 del 2002.

Provvedimento del 20 giugno 2022

Eredità giacente - Istanza di nomina del cancelliere incaricato di redigere l'inventario – Pagamento del contributo unificato e dell'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Non è dovuto.

Come già evidenziato nella circolare DAG n. prot. 70387.U del 16.05.2014, il ricorso proposto dal curatore dell'eredità giacente al giudice per la nomina del cancelliere incaricato di redigere l'inventario ex art. 769 c.p.c., in quanto non suscettivo di introdurre un procedimento distinto

ed autonomo rispetto a quello delineato dall'art. 528 c.c., non sconta il pagamento del contributo unificato, né delle anticipazioni forfettarie.

Provvedimento del 28 novembre 2022

Procedimenti di opposizione avverso le sanzioni della Banca d'Italia, della Consob e dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari – Determinazione del contributo unificato.

Nei procedimenti promossi dinanzi alla Corte di appello aventi ad oggetto l'opposizione alle sanzioni comminate dalla Consob o dalla Banca d'Italia ex artt. 195 e 196 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il contributo unificato dovrà essere determinato in base agli scaglioni di valore di cui all'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

A tali procedimenti non andrà applicata la maggiorazione prevista dal comma 1-*bis* del medesimo articolo 13, in quanto la corte d'appello è giudice di prima istanza e, di conseguenza, non troverà applicazione neanche il successivo comma 1-*quater* del citato art.13.

Provvedimento del 30 novembre 2022

Opposizione al rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale - Art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 – Pagamento del contributo unificato – Non è dovuto.

Nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale.

2. PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSALE

Provvedimento dell'11 aprile 2018

Procedure esecutive per consegna e rilascio concluse con deposito del verbale di rilascio da parte dell'ufficiale giudiziario – Pagamento del contributo unificato – È dovuto.

Il procedimento esecutivo per consegna o rilascio sconta sempre il pagamento del contributo unificato (conferma circolare DAG prot. n. 65934 del 2012).

Provvedimento del 29 maggio 2018

Procedure di vendita dei beni sequestrati – Determinazione del contributo unificato.

È inapplicabile alla vendita dei beni sequestrati di cui all'art. 155 d.P.R. n. 115 del 2002 il disposto dell'art. 13, comma 2, del medesimo d.P.R., in quanto, al momento della prenotazione a debito, non è conosciuto dagli uffici neanche il valore di stima del bene da alienare, per cui è impossibile verificare se il contributo unificato da versare sia quello per i processi esecutivi mobiliari di valore superiore o inferiore a € 2.500,00. Anche successivamente al deposito della perizia di stima, appare arbitrario prenotare il contributo unificato per il valore superiore a € 2.500,00, dal momento che il prezzo realizzato potrebbe essere inferiore (mentre nelle esecuzioni mobiliari il valore della causa è quello indicato dal creditore nel precetto). Ne consegue la necessità di prenotare a debito la tassa dopo la vendita, analogamente a quanto avviene per la determinazione del contributo unificato nel caso di risarcimento del danno nei processi penali con costituzione di parte civile, di cui all'art. 12 del medesimo d.P.R.

Circolare del 20 agosto 2018

Opposizioni all'esecuzione proposte ex art. 159-ter disp. att. c.p.c. – Determinazione del contributo unificato.

Il debitore o il terzo che iscrivono a ruolo la procedura esecutiva, prima che il creditore procedente abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista agli artt. 518, 521-*bis*, 543 e 557 c.p.c., non sono tenuti al pagamento del contributo unificato.

Anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 159-*ter* disp. att. c.p.c. l'obbligazione tributaria del pagamento del contributo unificato grava sul creditore procedente che, con la richiesta del pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva.

Provvedimento del 6 agosto 2020

Espropriazione forzata presso terzi – Soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato – Individuazione del momento di corresponsione.

Nell'ambito dell'espropriazione forzata, il criterio generale per individuare il soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato è quello fissato dall'articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale in tali procedure esecutive il contributo unificato viene pagato da chi “*fa istanza*”

per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati?”. Nelle ipotesi in cui tale istanza non venisse formalizzata attraverso il deposito di uno specifico atto (come ad es. può accadere nel pignoramento presso terzi), ovvero nel caso in cui non vi fossero istanze per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, come nelle esecuzioni degli obblighi di fare o non fare (ex artt. 612 e segg. c.p.c.), il contributo unificato dovrà essere pagato dal soggetto che ha attivato la procedura esecutiva.

Anche in caso di perdita dell'efficacia del pignoramento (verificabile quando né il creditore procedente né le altre parti di cui all'art. 159-ter disp. att. c.p.c. abbiano provveduto all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva), il creditore procedente non può considerarsi libero da adempimenti, alla luce del disposto di cui all'art. 164-ter disp. att. c.p.c., rimanendo lo stesso responsabile degli effetti del pignoramento.

Pertanto, nell'espropriazione presso terzi il contributo unificato deve essere versato dal creditore procedente nel momento in cui questi pone in essere le formalità di iscrizione a ruolo previste dall'art. 543, comma 4, c.p.c.

Circolare del 5 febbraio 2021

Procedimento di concordato preventivo – Fasi dell'omologa e relativa attuazione – Pagamento del contributo unificato – Non è dovuto.

Il procedimento di concordato preventivo instaurato su istanza del debitore e definito con la omologazione del concordato, una volta approvato, ha natura unitaria: le sue diverse “fasi giurisdizionali” sono comunque rette da un unico ricorso, quello introduttivo, e l'unitarietà della sequenza procedimentale - pur complessa – non è esclusa dalla eventuale commistione di più fasi di diversa natura. Atteso quindi che, in base all'impianto del testo unico delle spese di giustizia (cfr. art. 3 comma 1, lett. “o”, d.P.R. n. 115/2002), il contributo unificato d'iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nella procedura concorsuale e nella volontaria giurisdizione è dovuto a condizione che si tratti di procedimenti aventi natura giurisdizionale, non è dovuto un ulteriore contributo unificato per la fase di omologa e la fase attuativa del piano concordatario omologato nell'ambito della procedura di concordato preventivo.

Circolare del 16 giugno 2021

Fase cautelare relativa all'opposizione avverso una procedura esecutiva esattoriale, ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 - Contributo unificato dovuto per l'atto di opposizione con istanza sospensiva.

Nella procedura esecutiva descritta dall'art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, il debitore pignorato o il terzo che impugnino l'intimazione di pagamento del concessionario, con l'opposizione e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione instaurano, per la prima volta, un processo che - nella sua fase preliminare – resta rimesso alla competenza funzionale inderogabile del Giudice dell'esecuzione, ai fini delle statuizioni sull'istanza sospensiva (cfr. art. 624 c.p.c.), ovvero sulle questioni urgenti (art. 618 c.p.c.), e dei provvedimenti funzionali all'instaurazione dell'eventuale giudizio di merito (artt. 616 e 618, comma 2, c.p.c.).

Quanto al regime fiscale, poiché tali ricorsi si innestano su una speciale procedura esecutiva non suscettibile, per legge, di essere iscritta al ruolo, l'obbligo di pagamento del contributo unificato non sussiste a carico del creditore procedente (agente della riscossione), mentre va affermato in capo all'opponente, quale parte che promuove l'azione e deposita il ricorso con l'istanza di natura “cautelare” (cfr. artt. 8, 14 d.P.R. n. 115/02); vertendosi di fase “sommatoria” devoluta al giudice dell'esecuzione, secondo il rito camerale (v. art. 185 disp. att. c.p.c.), il contributo è dovuto nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, lett. b) del d.P.R. 115/2002 - pari ad euro 98,00; in caso di reclamo (v. art. 624, comma 2 c.p.c.) avverso il provvedimento reso dal G.E. sull'istanza di sospensione, in ragione della natura latamente impugnatoria del giudizio, sarà dovuto il medesimo contributo maggiorato della metà, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (euro 98+ euro 49).

Quanto, all'importo forfettario di cui all'art. 30 d.P.R. n.115/2002, lo stesso in base ai principi generali resta a carico della parte opponente, in quanto quella che “per prima si costituisce in giudizio”, ovvero che “deposita il ricorso introduttivo”.

3. MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Provvedimento del 28 febbraio 2018

Mediazione nelle controversie civili e commerciali d.lgs. n. 28 del 2010 – Decreto di omologazione del verbale di mediazione – Regime fiscale.

Il procedimento di omologa dell'accordo di mediazione che si svolge dinanzi al Presidente del tribunale deve essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo unificato, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, sia dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del medesimo testo unico delle spese di giustizia. Devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate per la quantificazione e il pagamento dell'imposta di registro i provvedimenti di omologa adottati dal Presidente del Tribunale, con i relativi verbali di accordo di mediazione, il cui valore risulti superiore a euro 50.000.

Circolare del 14 giugno 2018

Negoziazione assistita – Fase presidenziale – Pagamento del contributo unificato – Non è dovuto.

Nei procedimenti di negoziazione assistita di cui all'art. 6, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*), convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014, n. 162, non è dovuto il contributo unificato sia per la fase di competenza del Pubblico ministero, sia per quella eventualmente di competenza del Presidente del tribunale.

4. PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Circolare del 21 dicembre 2017

Sovraindebitamento – Istanza di nomina del professionista per la composizione della crisi – Determinazione del contributo unificato.

L'istanza di nomina del professionista per la composizione delle crisi da sovraindebitamento deve inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione, per il quale deve essere versato il contributo unificato indicato dall'art. 13, comma 1, lettera b), prima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002 e l'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico.

Circolare del 21 dicembre 2017

Sovraindebitamento – Proposta di accordo di ristrutturazione – Determinazione del contributo unificato.

La presentazione della proposta di accordo di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione, come pure della richiesta di omologa dell'accordo, danno inizio ad un autonomo procedimento in camera di consiglio per il quale deve essere versato un nuovo contributo unificato secondo la previsione dell'art. 13, comma 1, lettera b), seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre all'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico.

Circolare del 21 dicembre 2017

Sovraindebitamento – Istanze presentate dall'organismo di composizione della crisi – Regime fiscale.

Le istanze presentate dall'organismo di composizione della crisi nominato dal giudice devono essere inserite nel fascicolo aperto nel momento in cui è stata formulata la richiesta per la sua nomina, senza obbligo di versamento di ulteriori importi né a titolo di contributo unificato né a titolo di importo forfettario. Le istanze proposte dagli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento scelti "*privatamente dalla parte*" devono invece inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione e devono essere assoggettate al pagamento di un proprio contributo unificato in base all'art. 13, comma 1, lettera b), prima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico.

Provvedimento del 18 ottobre 2022

Procedure di esdebitazione – Determinazione del contributo unificato.

Nella procedura di esdebitazione introdotta nella legge fallimentare dall'art. 128 del d.lgs. n. 5 del 2006 e promossa su ricorso del debitore dopo la chiusura del fallimento e nella procedura di esdebitazione che sorge nell'ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ex art. 14-*terdecies* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è dovuto il contributo unificato in misura fissa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di procedimenti che si svolgono secondo lo schema

della camera di consiglio di cui all'art.737 c.p.c.; è altresì dovuto l'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico delle spese di giustizia.

5. QUESTIONI PROCESSUALI

Provvedimento del 5 febbraio 2015

Intervento nella procedura esecutiva. Intervento principale nel processo civile, art. 105, comma, 1 c.p.c. - Pagamento del contributo unificato - È dovuto - Intervento adesivo, art. 105, comma 2, c.p.c. - Pagamento del contributo unificato - Non è dovuto.

In relazione al regime tributario cui assoggettare gli interventi di parte nelle procedure esecutive, va confermato il principio recepito in nota prot. DAG 94920.U del 5.7.2012, secondo cui il versamento del contributo unificato è dovuto solo da chi proponga istanza di vendita o assegnazione.

In riferimento alle ipotesi di intervento autonomo di cui all'art. 105, comma 1, c.p.c., deve richiamarsi l'art. 14, comma 3, II parte del d.P.R. n. 115/2002.

Il tenore letterale della predetta norma induce a ritenere che solo l'intervento principale, così come disciplinato dall'articolo 105, comma 1, c.p.c. faccia sorgere l'obbligo al versamento del contributo unificato, in linea con la *ratio* di tale istituto processuale, in cui l'interveniente intende far valere nei confronti delle parti, o di una sola di esse, un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio.

Diversamente, nelle ipotesi di intervento adesivo, di cui al successivo comma 2 dell'art. 105, c.p.c., chi interviene sostiene la posizione di un'altra parte processuale, perché vi ha interesse, con la conseguenza che alcun contributo unificato appare dovuto.

Tali valutazioni sono trasponibili anche agli interventi nei giudizi di opposizione all'esecuzione in quanto, come già precisato nella circolare n. 3 del 13.5.2002, trattasi di ordinari giudizi di cognizione, rispetto ai quali solo l'intervento autonomo sconta il pagamento del contributo unificato.

Provvedimento del 22 ottobre 2015

Domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. - Pagamento del contributo unificato - Non è dovuto.

Ai fini dell'art. 14, comma 3, d.P.R. n.115/2002, la domanda di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2 c.p.c. non determina una alterazione del *thema*

decidendum della lite ed è svincolata dalle preclusioni operanti nel giudizio di cognizione. Poiché la sua proposizione non incide sul valore della causa, ai fini del vaglio di cui all'art. 15, comma 2, d.P.R. n.115/2002, il cancelliere non è tenuto a richiedere alla parte che l'abbia proposta il versamento del contributo unificato.

Quanto alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., trattandosi di statuizioni adottabili anche d'ufficio, di natura *lato sensu* sanzionatoria, non è dovuto il versamento del contributo unificato a carico della parte richiedente.

Provvedimento del 18 novembre 2015

Riassunzione del procedimento civile a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado - Pagamento del contributo unificato - È dovuto.

In caso di riassunzione della causa civile a seguito di annullamento della sentenza di primo grado disposto dalla Corte di appello, si instaura una nuova fase processuale, con l'effetto che la parte sarà tenuta al versamento di un nuovo contributo unificato e la cancelleria sarà tenuta a richiederlo in linea con il disposto dell'art. 9 del d.P.R. n.115/2002, che fa espresso riferimento a "ciascun grado di giudizio".

Provvedimento del 23 marzo 2016

Intervento autonomo e iscrizione a ruolo effettuata dal convenuto - Determinazione del contributo unificato.

Premesso che, in forza del tenore letterale dell'art. 14, comma 3, II parte del d.P.R. 115/02, solo l'intervento autonomo disciplinato dall'art. 105, comma 1, c.p.c. fa sorgere l'obbligo al versamento del contributo unificato, poiché si ricollega all'ampliamento del *thema decidendum*, a differenza di quanto avviene per il mero intervento adesivo (art. 105, comma 2, c.p.c.), nel caso in cui il convenuto "parte diligente" iscriva per primo a ruolo la causa richiedendo nel suo atto di costituzione anche la chiamata di terzo, questi sarà tenuto, in base alle generali disposizioni di cui all'art. 14, comma 1 e 3, del d.P.R. 115/2002 a versare sia il contributo unificato relativo alla domanda proposta dall'attore, sia un ulteriore contributo unificato per la sua chiamata di terzo.

Provvedimento del 18 luglio 2017

Valore della controversia – Clausola di “stile” della “maggior somma che verrà stabilita in corso di causa” – Determinazione del contributo unificato.

Non essendo ravvisabile alcuna dichiarazione di valore nella domanda di condanna della controparte al pagamento, in alternativa alla somma di denaro specificamente richiesta nelle conclusioni, della “maggior somma che verrà stabilita in corso di causa”, e non potendo il cancelliere, al momento dell’iscrizione a ruolo della causa, effettuare alcuna valutazione circa la natura “sostanziale” o “di stile” della formula stessa (trattandosi di valutazione istituzionalmente riservata al giudice adito), il contributo unificato deve necessariamente essere quantificato sulla base della (come detto unica) dichiarazione di valore formulata dalla parte stessa.

Provvedimento del 16 agosto 2017

Contributo unificato: termine di prescrizione.

Il termine di prescrizione relativo al contributo unificato si ricava dall’articolo 20, comma 6, d. lgs. n. 112 del 1999, che fa riferimento al termine di prescrizione decennale che è quello che si applica ordinariamente all’esercizio del potere di riscossione fiscale.

Provvedimento del 23 febbraio 2018

Dimezzamento dell’importo del contributo unificato – Estensione alle parti che propongano domanda in riconvenzione o chiamata in causa del terzo.

Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l’intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.

Provvedimento del 27 marzo 2018

Unico procedimento contro lo stesso resistente – Pluralità di ricorrenti – Determinazione del contributo unificato.

L’ammontare del contributo unificato si determina sulla base della dichiarazione di valore effettuata dalla parte (in senso processuale) in conformità alle disposizioni del codice di rito: in caso di cumulo di domande proposte, da diversi ricorrenti, nei riguardi dell’unico resistente, deve sommarsi,

dunque, il valore di tutte le domande proposte, indipendentemente dall’esistenza o meno, in capo ad alcuni ricorrenti, di motivi di esenzione. Analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti abbiano diritto alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Provvedimento dell’11 aprile 2018

Correzione dell’errore materiale – Pagamento del contributo unificato e dell’importo forfettario ex art. 30 d.P.R. n. 115/2002 – Non è dovuto.

Il procedimento di correzione di errore materiale di una sentenza o di una ordinanza, di cui agli articoli 287 e ss. del c.p.c., in quanto sviluppo dell’originario procedimento a cui si riferisce il provvedimento da correggere, non è soggetto né al pagamento del contributo unificato, né al versamento dell’importo forfettario di cui all’articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Provvedimento del 14 maggio 2018

Giudizio di rinvio dinanzi al giudice di appello – Pagamento del contributo unificato – È dovuto.

Il giudizio che si svolge in riassunzione dinanzi alla Corte di appello a seguito di rinvio della Corte di Cassazione sconta il pagamento del contributo unificato determinato secondo i criteri individuati dal d.P.R. n.115/2002; tale giudizio, tuttavia, non può essere considerato “impugnazione” ai fini della determinazione del *quantum* dovuto a titolo di contributo unificato, con la conseguenza che non si applicherà l’art.13, comma 1-*bis*, del d.P.R. n.115 del 30 maggio 2002.

Provvedimento del 29 maggio 2018

Provvedimento di separazione delle cause adottato dal giudice – Pagamento del contributo unificato – Non è dovuto.

La separazione di alcune domande, disposta dal magistrato, con contestuale creazione di un autonomo fascicolo processuale, non determina l’obbligo di versamento di un nuovo contributo unificato.

Provvedimento del 15 giugno 2018

Ricorso per cassazione proposto contro una pluralità di sentenze – Determinazione del contributo unificato.

Nel ricorso per Cassazione proposto contro una pluralità di sentenze, il contributo unificato deve determinarsi in base al valore *complessivo* delle sentenze impugnate, in applicazione dei principi generali del d.P.R. n. 115/2002 secondo cui il contributo unificato va commisurato al “valore della controversia”, secondo gli importi fissati dall’art. 13, commi 1 e 1-*bis* del medesimo d.P.R.

Provvedimento del 21 agosto 2019

Cause iscritte presso l’Ufficio del Giudice di Pace - Applicazione dell’art. 13, comma 6, d.P.R. n. 115 del 2002 – Norma di portata generale.

La disposizione del comma sesto dell’art. 13, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 - secondo cui “*Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)...*” - deve ritenersi una previsione di carattere generale, applicabile a tutti i tipi di procedimenti civili e per ogni grado di giudizio indipendentemente dal giudice adito e dalla sua competenza per valore.

Circolare del 13 novembre 2019

Procedimenti penali con condanna al risarcimento del danno in sede di gravame – Determinazione del contributo unificato.

È dovuto nel processo penale in grado di appello il contributo unificato per l’esercizio dell’azione civile se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di una somma determinata, quando il giudice di secondo grado conferma o modifica le statuizioni civili, indipendentemente dalla costituzione in giudizio della parte civile o dall’impugnazione del capo di sentenza relativo alle statuizioni civili. Ne consegue che l’importo dovrà essere di eguale ammontare di quello corrisposto in primo grado se la somma liquidata in sentenza dal giudice di secondo grado corrisponde a quella liquidata in primo grado; se l’importo liquidato in secondo grado sarà diverso, il contributo unificato dovrà essere commisurato alla somma in concreto liquidata, anche a titolo di provvisoria, con la sentenza di appello, senza operare nessun tipo di compensazione rispetto alla somma liquidata in primo grado.

Per quanto riguarda invece il ricorso in Cassazione, il contributo unificato è dovuto, avuto riguardo alla somma liquidata in sentenza a titolo di risarcimento del danno, nelle sole ipotesi di estinzione del reato

per amnistia o per prescrizione disciplinate dall’art. 578 del c.p.p., ove la Corte abbia deciso ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Circolare del 26 febbraio 2020

Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 115 del 30.5.2002 - Chiarimenti su circolare prot. DAG 100201.U dell’8 luglio 2015.

In linea con i più recenti indirizzi di legittimità, ove la parte soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, limitando le attività alla mera annotazione dell’importo nel foglio notizie. Ai fini del provvedimento di cui al cit. art. 13, comma 1-*quater*, rileva il solo elemento oggettivo dato dal tenore della pronuncia, non rilevando le condizioni soggettive della parte; tali condizioni sono invece da verificare nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell’amministrazione, al momento dell’eventuale successiva attività di recupero del contributo stesso. Analogamente, in caso di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, la cancelleria, accertata l’esistenza di una causa di esenzione, non potrà procedere alla riscossione dell’importo di cui all’art. 13 co. 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002.

Provvedimento del 1° febbraio 2021

Procedimenti penali con condanna al risarcimento del danno in sede di gravame - Determinazione del contributo unificato - Chiarimenti sulla circolare del 13 novembre 2019.

Richiamato il regime fiscale di cui alla circolare del 13 novembre 2019, da applicarsi alle azioni civili risarcitorie esercitate nel processo penale di secondo grado e nel giudizio di Cassazione, in quest’ultimo caso limitatamente alle ipotesi di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione disciplinate dall’art. 578 del c.p.p., deve precisarsi che, una volta individuato lo scaglione di valore di riferimento per la determinazione del contributo unificato, dovrà applicarsi la maggiorazione prevista dall’articolo 13, comma 1-*bis*, del d.P.R. n.

115/2002 a seconda che si tratti di giudizio promosso dinanzi alla Corte di appello o alla Corte di Cassazione. Per i giudizi dinanzi alla Suprema Corte, e nei soli casi in cui sia possibile una pronuncia sul merito, il contributo dovrà essere calcolato anche sulla base di quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'art. 13 del d.P.R. n.115/2002.

Provvedimento del 30 novembre 2022

Giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione - Controricorso contenente ricorso incidentale "condizionato" - Pagamento del contributo unificato - È dovuto.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, parte seconda, del d.P.R. n. 115 del 2002, in cui si precisa che la parte è tenuta a pagare un autonomo contributo unificato, a prescindere dall'aumento di valore della causa, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale, deve ritenersi dovuto, al momento della proposizione della domanda e nell'ammontare commisurato al suo valore, il pagamento del contributo unificato nel caso di proposizione, nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, del ricorso incidentale condizionato, con il quale il controricorrente amplia il novero delle questioni suscettibili di disamina da parte del giudice di legittimità.

6. PAGAMENTO E RIMBORSO

Circolare dell'11 febbraio 2021

Rimborso o riutilizzo della ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato - Regime e presupposti.

Nel caso di pagamento del contributo unificato con modalità telematica, la relativa istanza di rimborso – laddove riferibile ad un procedimento iscritto a ruolo, a cui sia correlabile l'errato pagamento - può essere presentata con modalità telematica, dovendo in tal caso essere depositata nel fascicolo telematico a cui si riconduce il pagamento da rimborsare.

Diversamente, nelle ipotesi di rimborso per mancata iscrizione a ruolo del procedimento, sarà il Capo dell'ufficio ad individuare la struttura competente a ricevere l'istanza e le relative modalità di deposito, salva la necessaria allegazione dei documenti indicati nella circolare MEF nr. 33/2007 (inclusa la copia di un documento di identità) e l'allegazione – quanto al documento attestante l'avvenuto pagamento telematico del contributo

unificato oggetto di rimborso – di una copia della Ricevuta Telematica (RT).

Per procedere al rimborso ed escludere ulteriori usi, anche fraudolenti, della medesima RT, l'Ufficio deve provvedere *alla "bruciatura" (c.d. annullamento)* della Ricevuta Telematica con causale "rimborso".

In alternativa al rimborso del pagamento telematico del contributo unificato, l'avvocato può scegliere di utilizzare le ricevute telematiche nell'ambito di altri procedimenti (anche presso un tribunale diverso), sia nel caso di pagamento di importo inferiore - chiedendo il rimborso dell'eccedenza – sia nel caso di pagamento di un importo superiore- pagando la differenza con un nuovo pagamento telematico e allegando entrambe le RT al deposito.

Circolare 16 dicembre 2021

Rimborso sanzione per mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato - Competenza.

La competenza a ricevere le istanze di rimborso della sanzione prevista dall'articolo 16, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del d.P.R. n. 115/2002, dovuta in caso di ritardo nel pagamento del contributo unificato omesso o versato per un importo inferiore a quello previsto dal testo Unico delle spese di giustizia spetta alla società Equitalia giustizia s.p.a., che provvederà ad effettuare la relativa istruttoria e a dare corso alla procedura di rimborso.

Circolare del 24 febbraio 2022

Modalità di pagamento del contributo unificato - art. 221, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito in legge 17 luglio 2020, n.77.

Durante la vigenza dell'art. 221, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico di atti e documenti, la modalità di pagamento del contributo unificato nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione è quella assolta esclusivamente con i sistemi telematici di pagamento, tramite la piattaforma PagoPA.

Il pagamento del contributo unificato mediante marca da bollo non potrà ritenersi validamente eseguito e dovrà essere regolarizzato attraverso un nuovo pagamento effettuato con le modalità telematiche indicate, salvo il rimborso delle somme

versate in eccedenza, sempre che si sia proceduto al deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Circolare del 5 maggio 2022

Modalità di pagamento del contributo unificato - art. 221, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito in legge 17 luglio 2020, n.77 - Integrazione della circolare del 24 febbraio 2022.

Durante la vigenza dell'art. 221, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, per i pagamenti del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie operati in modo *non telematico* presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati, e purtuttavia accettati dalla cancelleria tramite la c.d. "bruciatura" del relativo contrassegno, nell'arco temporale intercorso tra l'8 marzo 2020 (data di entrata in vigore della citata normativa emergenziale) e il 24 febbraio 2022 (epoca di diffusione della circolare della Direzione generale degli affari interni sul tema in oggetto), gli uffici non sono tenuti a richiedere un nuovo pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie con le modalità indicate dall'art.221, comma 3, d.l. n. 34 del 2020.

Circolare del 7 giugno 2022

Modalità di rimborso del contributo unificato per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche ex art. 18-bis d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 - Applicabilità della circolare MEF n. 33 del 26 ottobre 2007.

Per il rimborso del contributo previsto dall'art. 18-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, si possono seguire le indicazioni operative contenute nella circolare MEF n. 33 del 26 ottobre 2007, nonché le ulteriori specifiche diramate da questa Direzione generale con circolare DAG prot. n. 29718.U dell'11.02.2021 in tema di rimborso o riutilizzo della ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato.

Nel caso in cui il rimborso sia richiesto all'ADER, le istanze dovranno essere presentate direttamente all'Agenzia delle Entrate senza alcun adempimento da parte degli uffici giudiziari, essendo l'agente della riscossione in possesso di tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rimborso.

Circolare del 24 novembre 2022

Rimborso del contributo unificato pagato con bonifico bancario a seguito di riscossione avviata da Equitalia Giustizia s.p.a. - Competenza.

Le istanze di rimborso del contributo unificato pagato con bonifico bancario nell'ambito delle attività di riscossione affidate alla società Equitalia giustizia S.p.A. devono essere indirizzate al vaglio della medesima società, in quanto già investita del recupero di tali partite di credito.

L'ufficio giudiziario non può, infatti, compiere alcuna valutazione in merito al diritto al rimborso in favore dell'istante, in quanto impossibilitato a verificare il buon esito del pagamento effettuato con bonifico e l'effettivo incameramento delle relative somme al Bilancio dello Stato.